

Area Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

CONFERENZA DEI SERVIZI - SERVIZIO URBANISTICA
Progetto di ampliamento per deposito e nuovo magazzino
sito in via Galliera 14/A,
in Variante agli strumenti urbanistici comunali,
presentato dalla società Avola Cooperativa,

del Comune di
CASTEL MAGGIORE

PROCEDIMENTO UNICO:

Determinazioni previste ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24 del 21/12/2017

Espressione prevista in esito alla Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani
(VALSAT),
ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017

Conferenza dei servizi in modalità asincrona

Bologna, 31 Marzo 2021

INDICE:

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

- 1.1 **QUADRO NORMATIVO**
- 1.2 **CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE**
- 1.3 **CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

2 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 CONSIDERAZIONI E RISERVE

2.1.1 MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DELL'AREA E COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.

2.1.2 MODIFICA AGLI INDIRIZZI RELATIVI ALLE UNITA' DI PAESAGGIO

2.1.3 COERENZA DELLE FUNZIONI AMMESSE

2.1.4 CONVENZIONE URBANISTICA

2.1.5 ULTERIORI SEGNALAZIONI (IL FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO)

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. PREMESSA

3.2. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

3.3. CONCLUSIONI

4. ALLEGATI

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 QUADRO NORMATIVO

La L.R. 24 /2017 sulla “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”, in vigore dal 1 gennaio 2018, principalmente finalizzata al contenimento del consumo di suolo ed alla promozione del riuso e della rigenerazione urbana, definisce i nuovi strumenti urbanistici comunali, con contenuti innovativi rispetto ai previgenti, e indica i relativi procedimenti di approvazione. La suddetta normativa prevede inoltre all'art. 53 “Procedimento unico” per “l'approvazione di [...] progetti di interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa, ovvero [...] di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate”.

Sono inoltre ammessi nel periodo transitorio i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante urbanistica (art. 4, c 4, lett. e).

Il Comune di Castel Maggiore, attraverso lo sportello unico attività produttive dell'Unione Reno Galliera, ha avviato il procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R.24/2017, finalizzato al rilascio del permesso a costruire (per l'ampliamento del deposito automezzi e realizzazione di un nuovo fabbricato per deposito materiali ed automezzi, in variante agli strumenti urbanistici comunali. L'opera, infatti, non risulta programmata dagli strumenti urbanistici vigenti; occorre pertanto apportare una modifiche al PSC e RUE, cartografiche e normative)

Il SUAP Unione Reno Galliera, in qualità di ente procedente, ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità asincrona cui sono state invitate a partecipare tutte le Amministrazioni e i servizi competenti a rilasciare, sul permesso a costruire, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente.

1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

La proposta presentata prevede l'ampliamento dell'attuale sede della Società Cooperativa Avola scrl, sita in via Galliera 14/A, specializzata nella realizzazione di aree verdi, parchi e giardini, nonché in allestimenti a verde per manifestazioni ed eventi. L'intervento in oggetto nasce dalle esigenze di ampliare l'attività esistente sia nel tradizionale settore della manutenzione del verde e dell'ingegneria naturalistica, che nei più recenti settori dei lavori edili e stradali e degli impianti sportivi.

L'area oggetto di intervento si estende su una superficie fondiaria complessiva di mq. 18.278, di cui circa mq. 10.600 costituita dall'area occupata attualmente dall'azienda e la restante parte da un'area agricola adiacente che si intende anettere. Attualmente la sede dell'azienda è costituita da un capannone ed una palazzina uffici, per una superficie utile lorda di circa mq. 2.066.

Il progetto prevede la realizzazione di mq. 2.215 di nuova capacità edificatoria, di cui mq. 1540 destinati ad un nuovo fabbricato in ampliamento dell'esistente deposito automezzi che verrà destinato ad officina e magazzino con sala riunioni, realizzato in sostituzione della demolizione di un'officina e della serra esistenti. Detto fabbricato in progetto si svilupperà su 2 piani fuori terra a cui si aggiungono mq. 170 di tettoie a sbalzo per il ricovero di mezzi operativi.

Inoltre, l'intervento prevede di anettere alla sede dell'azienda anche un'area agricola adiacente, prevedendo la realizzazione di un nuovo fabbricato articolato su due piani fuori terra sarà destinato a serra e a rimessaggio automezzi, attrezzature e materiali per l'attività di lavoro stradale ed edile, per una superficie utile lorda pari a circa 680 mq, che include al primo piano anche un alloggio per il custode, di superficie pari a 75 mq e 180 mq di tettoie a sbalzo. Verrà realizzata anche un'area a cielo aperto per lo scarico/carico delle ramaglie ed un'isola ecologica a cielo aperto.

La normativa del RUE che disciplina l'incremento di carico urbanistico per funzioni produttive e assimilabili le seguenti dotazioni territoriali: 10 mq su 100 mq di SU per i parcheggi pubblici e 60 mq. su 100 mq.per quanto concerne il verde pubblico. Nel caso specifico le quanti rispettivamente di mq. 221 e mq. 1329 vengono interamente monetizzate.

L'attuazione del progetto presuppone pertanto una modifica gli strumenti urbanistici identificando l'intera area oggetto del procedimento quale "Ambito agricolo periurbano speciale (attività di manutenzione e cura del verde pubblico e privato, impianti sportivi e lavori edili stradali)": Pertanto integra l'art.35 Norme del Regolamento Edilizio con il seguente paragrafo 8: *Ambito agricolo periurbano speciale (attività di manutenzione e cura del verde pubblico e privato, impianti sportivi e lavori edili stradali)*

1) **OGGETTO:** *Tale area (identificata da un perimetro verde con lettera di riferimento A cerchiata e localizzata in via Galliera nella Tavoleta n. 14 in scala 1:2500 del RUE), è stata individuata per permettere l'ampliamento della sede aziendale, autorizzata a seguito di procedimento unico (art.53 L.R.24/17).*

2) **USI COMPATIBILI:** *In tale zona sono ammessi gli usi già legittimamente previsti nell'area.*

3) **INTERVENTI AMMESSI:** *In aggiunta agli interventi previsti dal progetto approvato nell'ambito del succitato procedimento unico, sono ammessi interventi di MO, MS, RE.*

4) **MODALITA' DI ATTUAZIONE:** *Intervento edilizio diretto*

5) **PRESCRIZIONI PARTICOLARI:** *In caso di futura dismissione dell'attività in essere, l'area dovrà essere assoggettata ad un intervento complessivo di riqualificazione, che ne garantisca la coerenza con il contesto esistente, anche in termini di funzioni (si potranno valutare funzioni di tipo terziario, direzionale, commerciale e con minime quote residenziali, queste ultime limitatamente al fabbricato esistente oggi destinato ad uffici). Il progetto, che dovrà prevedere la riduzione della superficie impermeabile e il non incremento delle superfici costruite, andrà definito in sede di POC ed essere oggetto di convenzionamento."*

La variante in oggetto prevede inoltre una modifica dell'art. 13 – "Sistema delle unità di paesaggio" delle NTA del PSC, al paragrafo 2, che riguarda le politiche da perseguire per il "Dosso della Galliera", inserendo un nuovo indirizzo, tra quelli indicati dal PSC, al fine di "prevedere che anche eventuali interventi di ampliamento di attività agricole speciali presenti all'interno della sub-unità, avvengano in adiacenza dell'edificato esistente ed assicurando un adeguato inserimento paesaggistico dell'intervento";

1.3 CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRAORDINATA

Il Comune di Castel Maggiore è dotato di PSC, redatto in forma associata tra i Comuni dell'Unione Reno Galliera al fine di avere una pianificazione condivisa e coerente sul territorio, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 27/01/2010 e successive varianti.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Castel Maggiore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2010 successive varianti.

Il **PSC** vigente classifica l'area sede dell'attività come "ambito per nuovi insediamenti da sostituzione edilizia", disciplinato dall'art. 25.1 delle NTA, il quale individua l'ambito con la lettera R indicando una disciplina specifica: "a) *Descrizione: Si tratta di un ambito oggi destinato a funzioni compatibili con il territorio circostante, ovvero attività di silvicoltura anche in serra, con commercializzazione del prodotto trattato. A seguito di un intervento complessivo di riqualificazione (con particolare riguardo all'accessibilità ed alle aree di parcheggio) si potranno individuare, in sede di POC e tramite convenzionamento, altre funzioni di tipo terziario, direzionale, commerciale e con minime quote residenziali e più precisamente:*

- *le funzioni residenziali si potranno ricavare all'interno del fabbricato esistente oggi destinato ad uffici;*

- *i fabbricati serra potranno essere trasformate a parità di SU, in manufatti strutturati per funzioni produttive di supporto all'azienda insediata.*

b) Capacità insediativa potenziale: Il POC assegnerà il "Diritto edificatorio privato" in relazione agli edifici presenti e senza aumento di superficie costruibile. Le dotazioni territoriali (parcheggi pubblici e verde pubblico) saranno così calcolate: funzioni residenziali: 30 mq per ogni abitante teorico insediabile (da individuare sulla base di un parametro di 33 mq di SU per abitante teorico) suddivisi in 10 mq/ab per parcheggi pubblici e 20 mq/ab per le altre dotazioni: queste ultime potranno essere monetizzate a seguito di specifici accordi con il Comune; funzioni terziarie direzionali: 100 mq/100 mq di Superficie complessiva (SU + SA) suddivisi in 40mq/100 mq di SC per parcheggi pubblici e 60 mq/100 mq di SC per verde

pubblico: il verde pubblico potrà essere monetizzato a seguito di specifici accordi con il Comune. c) Condizioni di sostenibilità: Rispetto degli indirizzi generali riportati al paragrafo 4) precedente e nella Valsat.”

L'area agricola adiacente, oggetto di ampliamento nel progetto in oggetto, è classificata come “Ambito periurbano della conurbazione bolognese”, disciplinato dall'art. 30 delle NTA del PSC, che individua tra le politiche attuative dell'Ambito il mantenimento della conduzione agricola dei fondi e la promozione di attività integrative del reddito degli operatori agricoli, nonché al mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale. Nell'Ambito agricolo periurbano della conurbazione bolognese, in relazione alla contiguità con aree urbane e all'esigenza di contenimento della pressione all'insediamento di funzioni diverse, il PSC esclude la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi in unità fondiari agricole che ne siano sprovviste.

Il **RUE** analogamente al PSC, disciplina gli “ambiti per nuovi insediamenti da sostituzione edilizia”, all'art. 42, indicando che gli edifici esistenti possono essere soggetti a cambio d'uso senza aumento di superficie utile con o senza opere, verso usi già previsti dal PSC. Tali cambi d'uso si possono realizzare esclusivamente con interventi di MO, MS, REV. Anche per quanto riguarda l'area agricola è classificata analogamente al PSC come “Ambito periurbano della conurbazione bolognese” e disciplinata dal RUE all'art. 35 riportando sostanzialmente quanto disciplinato dall'art. 30 del PSC, indicando che Il PSC del Comune di Castel Maggiore assume e definisce quanto riportato nella cartografia e nella normativa del PTCP.

Anche il **PTCP** classifica l'area in ampliamento come Ambito agricolo periurbano dell'area bolognese PTCP (**Art. 11.10**). Negli ambiti agricoli periurbani, la pianificazione persegue il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, e la promozione di attività integrative del reddito degli operatori agricoli dirette a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche, di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, e di servizi ambientali, compresi gli interventi per l'incremento della biomassa in funzione ecologica; - a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero, sia all'aria aperta che attraverso il recupero di edifici esistenti; - al mantenimento dei caratteri consolidati del paesaggio rurale.

Il PTCP classifica inoltre l'area in esame come Discontinuità del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (**Art. 10.10**), indicando al comma 4 che le discontinuità vanno salvaguardate sia quali scansioni fra abitato e abitato, utili alla conservazione delle reciproche identità, sia in quanto configurino confini percepibili fra territorio urbano e non urbano, sia infine quali eventuali opportunità di connessioni della rete ecologica. A tali fini vanno preferibilmente conservate all'uso agricolo. Qualora non rappresentino anche visuali significative possono anche essere destinate a funzioni urbane non comportanti edificazione se non in misura minima, quali fasce boscate, parchi urbani, orti urbani, attrezzature ricreative e sportive all'aria aperta e simili.

2. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 CONSIDERAZIONI E RISERVE

In relazione alle competenze della Città metropolitana sulla conformità alla pianificazione sovraordinata della variante urbanistica legata al progetto, la proposta di nuova costruzione risulta in via generale condivisibile. nel rispetto delle riserve di seguito espresse.

Si richiama inoltre la necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53, comma 6, lett e) per cui la conclusione della conferenza dei servizi e la sua efficacia sono subordinate all'acquisizione dell'informazione antimafia non interdittiva.

2.1.1 MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DELL'AREA E COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.

Si rileva che la proposta di variante urbanistica consiste nello stralcio dell'ambito R nel PSC e nella conseguente modifica al RUE, attraverso l'individuazione di un nuovo ambito in ampliamento dell'esistente che viene riclassificato come "*Ambito agricolo periurbano speciale*" al fine di ricomprendere anche la parte attualmente agricola.

L'area agricola interessata dall'ampliamento è disciplinata dal PTCP come "Discontinuità del sistema insediativo della conurbazione bolognese" da salvaguardare e pertanto appare necessario procedere con attente valutazioni che garantiscano la tutela della discontinuità insediativa anche attraverso la massimizzazione delle aree permeabili nel rispetto della pianificazione sovraordinata con particolare riferimento al PTCP e alle disposizioni dell'art. 13 del PSC. Quest'ultima disciplina infatti per i nuovi insediamenti, soprattutto produttivi, la necessità di un'attenta valutazione di inserimento paesaggistico.

Si chiede pertanto di contenere quanto più possibile l'area oggetto di ampliamento in territorio rurale attraverso una revisione progettuale finalizzata a minimizzare significativamente le superfici da destinare ai fabbricati che si chiede di concentrare quanto più possibile all'interno dell'ambito attualmente classificato come R e/o comunque a ridosso dei fabbricati esistenti, destinando il resto dell'area ad attività che non comportino edificazione, quali ad esempio depositi di carico e scarico del verde. Si chiede altresì di massimizzare la superficie permeabile e di contenere il più possibile l'abbattimento delle alberature esistenti, come richiamato anche nel parere di Arpae – AACM in allegato.

In merito alle **modifiche alla classificazione dell'area e coerenza con la pianificazione sovraordinata** si esprime la seguente

Riserva n. 1:

Si chiede di contenere quanto più possibile l'area oggetto di ampliamento in territorio rurale attraverso una revisione progettuale finalizzata a minimizzare significativamente le superfici da destinare ai fabbricati che si chiede di concentrare quanto più possibile all'interno dell'ambito attualmente classificato come R e/o comunque a ridosso dei fabbricati esistenti, destinando il resto dell'area ad attività che non comportino edificazione. Si chiede altresì di massimizzare la superficie permeabile e di contenere il più possibile l'abbattimento delle alberature esistenti

2.1.2 MODIFICA AGLI INDIRIZZI RELATIVI ALLE UNITA' DI PAESAGGIO

La variante propone inoltre una modifica di carattere "generale" attraverso l'introduzione all'art. 13 del PSC "Sistema delle unità di paesaggio" di un nuovo indirizzo finalizzato a "*prevedere che anche eventuali interventi di ampliamento di attività agricole speciali presenti all'interno della sub-unità, avvengano in adiacenza dell'edificato esistente ed assicurando un adeguato inserimento paesaggistico dell'intervento*";

Visto quanto sopra occorre precisare che la modifica all'art. 13 del PSC si configura come modifica di "carattere generale" che incide sulla disciplina del territorio rurale la cui competenza è assegnata ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera h) della LR 24/2017 al Piano territoriale metropolitano (PTM) e pertanto non appare coerente con i disposti della nuova legge regionale. Per tale ragione si chiede eliminare la modifica proposta all'art. 13 del PSC

In merito **alla modifica alla disciplina generale dell'ambito agricolo periurbano** si esprime al seguente

Riserva n. 2:

Si chiede di eliminare la proposta di modifica all'art. 13 del PSC in quanto si configura come modifica di "carattere generale" che incide sulla disciplina del territorio rurale la cui competenza è assegnata ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettera h) della LR 24/2017 al Piano territoriale metropolitano (PTM)

2.1.3 COERENZA DELLE FUNZIONI AMMESSE

Relativamente alla modifica al perimetro del Territorio Urbanizzato, la classificazione dell'area come ambito agricolo si ritiene ammissibile nel rispetto delle prescrizioni di cui alle

presenti riserve nonché delle disposizioni della L.R. n. 24/2017.

Si richiama a tal fine la necessità di garantire coerenza con l'art. 36 comma 5 della stessa legge regionale che prevede per i fabbricati dismessi o in corso di dismissione, la totale eliminazione con il ripristino delle caratteristiche agricole secondo l'osservanza di alcuni principi, che escludono una riconversione futura verso usi urbani (residenza, commercio ecc). Pertanto in caso di futura dismissione, l'area sarà soggetta alla disciplina del Piano Territoriale Metropolitan PTM, come eventualmente integrata dal PUG e alle disposizioni sopra richiamate della legge regionale. Per tale ragione si chiede di eliminare, dalla proposta di modifica dell'art. 35 del RUE le prescrizioni particolari che consentono la possibilità di riconvertire l'area per altre funzioni diverse da quelle ammissibili in territorio rurale e che, ai sensi dell'art. 25.1 del PSC, possono essere individuate esclusivamente in sede di POC.

Si suggerisce altresì di prevedere l'attuazione dell'intervento attraverso intervento diretto convenzionato al fine di garantire, in caso di dismissione, il ripristino dell'area anche con eventuali apposite fideiussioni.

In merito alla **coerenza delle funzioni ammesse si esprime la seguente**

Riserva 3:

Al fine di garantire la coerenza con la LR 24/2017 e rilevato che, in caso di futura dismissione, l'area sarà soggetta alla disciplina del Piano Territoriale Metropolitan PTM come eventualmente integrata dal PUG si chiede di eliminare, dalla proposta di modifica dell'art. 35 del RUE, le prescrizioni particolari che consentono la possibilità di riconvertire l'area per altre funzioni diverse da quelle ammissibili in territorio rurale.

2.1.4 CONVENZIONE URBANISTICA

Nelle more delle Norme del RUE, che chiedono il reperimento di una quota di parcheggi pubblici, e di verde pubblico consentendo la possibilità della monetizzazione, e l'iter del procedimento unico che si conclude con rilascio del permesso a costruire, si ritiene importante, non solo le motivazioni della scelta di monetizzare, ma anche definirne le quote con i relativi importi in apposito documento (convenzione).

Si evidenzia infine che risulta importante, come evidenziato anche nel parere di ARPAE Distretto, inserire tra gli oneri a carico dell'attuatore l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.

In merito alla **Convenzione urbanistica** si esprime la seguente

Riserva 4:

Poiché il procedimento non prevede convenzione urbanistica, si chiede di prevedere l'attuazione dell'intervento attraverso ID convenzionato al fine di precisare puntualmente gli oneri a carico dell'attuatore esplicitando anche la motivazione della monetizzazione delle dotazioni e prevedere eventualmente anche apposite fideiussioni. Si evidenzia anche quanto indicato anche nel parere di ARPAE Distretto e pertanto si chiede di inserire tra gli oneri a carico dell'attuatore l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.

2.1.5 ULTERIORI SEGNALAZIONI (IL FONDO PEREQUATIVO METROPOLITANO)

Con Delibera del consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020 è stato adottato il Piano Territoriale Metropolitan (**PTM**) il quale prevede, al comma 9 dell'art. 5.3, che i Comuni provvedano, a far data dall'adozione del PTM, all'accantonamento della quota del 50% delle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, dal contributo straordinario e dalle monetizzazioni per tutti gli interventi di cui al comma 2 dello stesso art. 5.3.

Si chiede, pertanto, al Comune di accantonare la quota del 50% delle risorse di cui sopra o, in alternativa, di dichiarare qualora ne ricorrano i presupposti, anche a seguito della revisione del progetto e della conseguente modifica dell'area di ampliamento, che gli interventi non siano da assoggettare a tale disposizione o che siano riconducibili al comma 3 dell'art. 5.3 attestando a tal fine l'avvenuta stipulazione di accordi con il soggetto privato ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Emilia-Romagna n. 20/2000 antecedenti alla data di adozione del PTM o altri atti eventualmente già deliberati ai sensi delle vigenti disposizioni normative di fonte statale e regionale in materia edilizia.

3. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

3.1. PREMESSA

La Città Metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito del procedimento di approvazione, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12).

3.2 GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Nell'ambito della Conferenza di servizi, sono pervenuti i pareri dei seguenti Enti competenti in materia ambientale: Azienda USL di Bologna, ARPAE Distretto urbano, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Consorzio di Bonifica Renana, Hera Spa, Servizio Area Reno e Po di Volano, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale, sintetizzate e riprese nell'allegata istruttoria in merito alla valutazione ambientale rilasciata da ARPAE AACM. Non si sono espressi l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po ed Atersir, per i quali il responsabile SUAP ha dato atto, con nota allegato 2 al prot. 2775 del 18/01/2021 che per gli stessi intende comunque procedere applicando il "silenzio-assenso" ai sensi dell'art. 17 bis comma 3 L.241/1990, essendo decorsi "i termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito".

Si prende atto che a seguito della conclusione della fase di deposito, programmato in uscita Mercoledì 16 Settembre 2020 non sono pervenute osservazioni riferite agli aspetti sopra menzionati.

Si allega infine il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio (allegato B).

3.3. CONCLUSIONI

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, **la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT, condizionata** al recepimento delle riserve sopra esposte, del parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B) e dei pareri degli Enti ambientali, con particolare riferimento alle considerazioni e prescrizioni ambientali indicate nella "Relazione istruttoria" dell'AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A), rispetto ai temi: permeabilità, superficie di laminazione e allaccio in fognatura.

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvata la variante, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana.

4. ALLEGATI

A. Relazione istruttoria rilasciata da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

B. Parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale di riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio.

Responsabile U.O.
Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci
(firmato digitalmente)

Referente per il Coordinamento
della pianificazione comunale
Arch. Maria Grazia Murru
(firmato digitalmente)

Funzionario Tecnico U.O.
Pianificazione Urbanistica
Ing. Sabrina Massaia
(firmato digitalmente)